



Prefettura di Pavia

Pavia, data del protocollo

Protocollo a margine
Fasc. n. 2020000361

Al Sig. Presidente della Provincia di
PAVIA

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della Provincia di
PAVIA

Al Commissario Straordinario del Comune di
VISTARINO

e, p.c. Al Sig. Questore di
PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei
Carabinieri di
PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di
PAVIA

Al Sig. Comandante Provinciale dei
Vigili del Fuoco di
PAVIA

OGGETTO: Ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Ministro della salute con ordinanze del 12 e 16 agosto 2020, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del DPCM 7 agosto 2020, ha introdotto ulteriori prescrizioni ai fini del contenimento della diffusione del virus.

- Con ordinanza del 12 agosto 2020, efficace dal 13 agosto 2020, sono state introdotte specifiche misure di prevenzione per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Per queste persone, oltre a quanto disposto dal DPCM del 7 agosto 2020, tale ordinanza prevede l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposto, nel 72 ore antecedenti all'ingresso al territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tempone e risultato negativo o, in alternativa, di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tempone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro



Prefettura di Pavia

48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In quest'ultima ipotesi, in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone devono osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre, fermo restando l'obbligo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19 di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati, le persone che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna anche se asintomatiche, sono obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

La medesima ordinanza ha, infine, modificato l'elenco e F dell'allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020, aggiungendo, con decorrenza 13 agosto, la Colombia ai Paesi non raggiungibili dall'Italia e dai quali sono ammessi spostamenti per fare ingresso o transitare sul territorio nazionale, salvi i casi indicati nell'articolo 4, comma 2.

- L'ordinanza del 16 agosto 2020, efficace dal 17 agosto 2020, in aggiunta alle misure contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, prevede l'obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a).

Inoltre, con il medesimo provvedimento, il Ministro della Salute ha disposto la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia che all'art.1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela previste dall'ordinanza di cui trattasi, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure " solo in termini più restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza - in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n.19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n.35) - decorrono dal 17 agosto u.s. sino all'adozione di un successivo D.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Le SS.LL. sono pregate di voler impartire disposizioni ai dipendenti uffici.

IL PREFETTO
(Stalla)